Sommario

Contributo ex CUAF e Assegno unico e universale: chiarimenti 2
Mobilità e CIG in deroga: come utilizzare risorse ancora disponibili 3
Pubblicato sul sito dell'Agenzia il software "Il tuo ISA 2022" 4
Trasferimento di bonus edilizi: extratime per le opzioni scartate 5

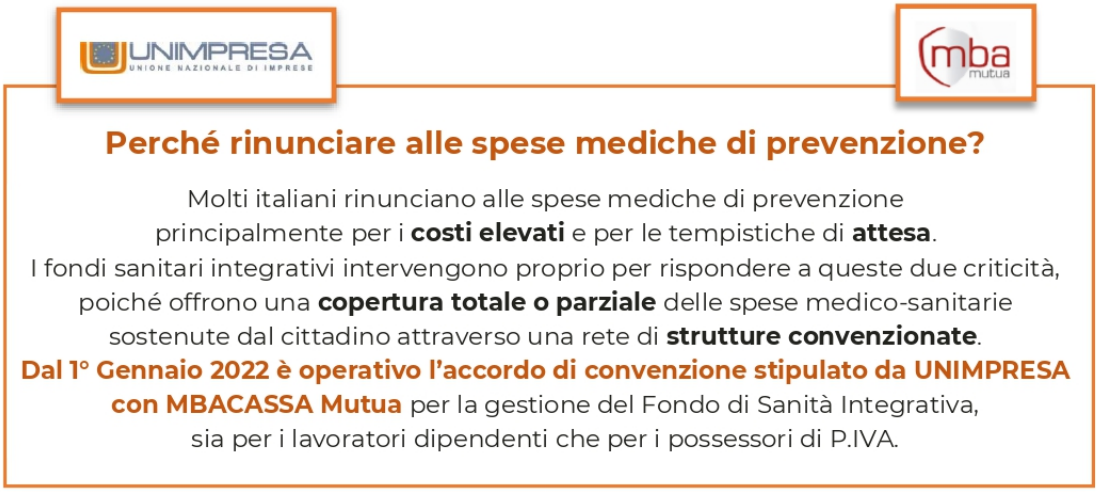

Contributo ex CUAF e Assegno unico e universale: chiarimenti

Con l'introduzione dell'Assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).
Restano, invece, in vigore le prestazioni di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dai nipoti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
L'INPS, con il messaggio 5 maggio 2022, n. 1921 rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l'esonero per determinati soggetti datoriali.
Pertanto, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto evidenzia che possono continuare a beneficiare dell'esenzione dal versamento del contributo ex CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell'Assegno unico e universale.
Fonte INPS.it

Mobilità e CIG in deroga: come utilizzare risorse ancora disponibili

Con il messaggio 5 maggio 2022, n. 1919 l'Istituto, alla luce dell'accertamento delle risorse residue disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, fornisce le indicazioni per la concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale, attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga. A tal fine vengono utilizzate le risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite, presentate dalle Regioni e Province autonome sia per la mobilità che per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
Prima di procedere all'autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la verifica della disponibilità finanziaria, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali (tramite PEC, all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it) le specifiche contenenti i seguenti dati:

- elenco nominativo;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
- riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate;
- durata del trattamento concesso;
- costo della prestazione;
- provvedimento che dà origine al trattamento;
- nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel Sistema Informativo Percettori (SIP) il relativo provvedimento, secondo le istruzioni fornite nel messaggio.
Fonte INPS.it

Pubblicato sul sito dell'Agenzia il software "Il tuo ISA 2022"

L'applicazione consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, tenendo conto degli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid

Lo scorso 3 maggio, in coerenza con le date previste dall'articolo 2 del Dpr n. 322/1998, ai fini della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il software "Il tuo Isa 2022" per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2021.
Il prodotto informatico consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti i 175 Isa attualmente in vigore, comprensivo delle integrazioni presentate alla Commissione degli esperti nel corso della riunione del 7 aprile scorso.
Tali integrazioni sono finalizzate ad adeguare i risultati dell'applicazione per tenere conto di situazioni di natura straordinaria previste dal comma 2 dell'articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, con particolare riguardo agli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid.
Questa circostanza è, altresì, confermata accedendo al software di calcolo che, nella pagina di esito, riporta la dicitura "il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza COVID19".
Analoga indicazione è contenuta anche nella descrizione di dettaglio dei singoli indicatori di affidabilità applicati.
Al riguardo, va ricordato che le integrazioni contenute nel software Isa sono già state esaminate dalla Commissione degli esperti (prevista dal Dl n. 50/2017), che nel merito ha espresso il proprio parere favorevole con l'eccezione di 21 membri i quali, con riferimento a una delle cause di esclusione Isa presentate alla Commissione stessa, hanno manifestato, per ragioni di tipo metodologico, voto contrario (vedi articolo "Dagli esperti, semaforo verde ai correttivi Isa per il periodo 2021").
In tale sede erano sorte perplessità sull'opportunità di concedere l'esclusione dall'applicazione degli Isa ai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, solo nel caso in cui avessero subito una diminuzione dei ricavi/compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto a quello 2020.
In relazione a tale circostanza, vale quindi la pena focalizzare l'attenzione su alcune novità presenti nella modulistica aggiornata, pubblicata sul sito dell'Agenzia.
Infatti, nella modulistica Redditi (modelli Pf, Sc, Enc, Sp) aggiornata lo scorso 22 aprile e nella modulistica Isa (istruzioni, parte generale) aggiornata lo scorso 29 aprile, tenendo conto delle perplessità e degli orientamenti della Commissione, sono state formalizzate le nuove cause di esclusione, estendendo l'inapplicabilità degli Isa a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall'aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.
Per le nuove cause di esclusione Isa correlate al fenomeno Covid, inoltre, nei modelli Redditi 2022, è previsto l'utilizzo dei seguenti codici:

- 15, per indicare la causa di esclusione afferente la diminuzione dei ricavi/compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto a quello 2019
- 16, per indicare la causa di esclusione relativa ai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
- 17, per indicare la causa di esclusione relativa ai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche a cui non sono applicabili gli Isa.

Nelle stesse istruzioni è, peraltro, ricordato che nelle tre ipotesi di esclusione precedentemente elencate deve, comunque, essere compilato il modello Isa.
Infine, è opportuno segnalare che le istruzioni parte generale dei modelli Isa, riportano l'elenco delle attività escluse (Tabella 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2021) relative a 29 codici attività appartenenti a 9 settori Isa.
Fonte FiscoOggi.it

Trasferimento di bonus edilizi: extratime per le opzioni scartate

Le comunicazioni inviate entro il 29 aprile 2022, rifiutate a causa di errori spesso determinati dalla repentina evoluzione della normativa, potranno essere emendate e ritrasmesse dal 9 al 13 maggio

Il decreto "Sostegni-ter" (articolo 10-quater), ha stabilito che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, le comunicazioni finalizzate all'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito (articolo 121, Dl "Rilancio"), in luogo della fruizione diretta delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi edilizi, dovevano essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro lo scorso 29 aprile.

Tanto riepilogato, in considerazione di alcune segnalazioni giunte dai contribuenti in merito allo scarto di numerose comunicazioni, a causa delle repentine evoluzioni normative, che hanno determinato errori sostanziali o l'insorgere di crediti non corretti, l'Agenzia, con la risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, concede un extratime per correggerle e rinviarle.

In particolare, da lunedì 9 a venerdì 13 maggio sarà possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell'intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

I crediti emergenti sia dalle comunicazioni correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 che da quelle sostitutive o ritrasmesse perché scartate, saranno caricati entro il 17 maggio sulla Piattaforma accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Infine, sulla stessa Piattaforma, entro il 10 maggio, saranno caricati i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute ad aprile scorso, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo, cioè entro il 5 maggio 2022.

Fonte FiscoOggi.it